



COMUNE DI TERNI

Piazza M. Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744 5491

comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: *Ordinanza prot. n. 175818 del 27/10/2020 “Limitazione del traffico veicolare per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell’aria dal 3 novembre 2023 al 31 marzo 2024 e per le annualità successive”.*
Revoca.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. e specificatamente l’art. 7, comma 1, lett. b), in cui è stabilito che nei centri abitati i comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

VISTA la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, e in particolare l’art. 11, comma 3, ai sensi del quale i sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;

VISTI gli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, in base ai quali le Regioni adottano piani per la qualità dell’aria, e in particolare l’art. 11 comma 1, lett. a) “criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore”;

VISTO il “Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA)”, approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17/12/2013;

VISTO l’atto amministrativo “Aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA)”, approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 286 del 20/12/2022, in cui:

- il territorio del Comune di Terni costituente la Zona IT1008 (Conca Ternana) insieme a parte del territorio del Comune di Narni è individuata come “Area di superamento con priorità di intervento” dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline concorrono a indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e del valore obiettivo per il Benzo(a)pirene;
- viene individuata, tra le Misure Transitorie per la Conca Ternana, la misura “M1T05 – Riduzione del traffico nella “Zona di Salvaguardia” della Conca Ternana”, che prevede l’adozione da parte dei

Sindaci, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, di specifiche limitazioni alla circolazione dei veicoli;

- la suddetta Misura M1T05 è definita di tipo transitorio che “*si applica fino al raggiungimento dell’obiettivo di risanamento della qualità dell’aria ovvero fino al verificarsi di due anni consecutivi in cui le centraline della rete regionale di monitoraggio nella conca Ternana registrano il rispetto dei limiti di legge per le concentrazioni di PM10 e degli Ossidi di Azoto (NO2)*”;
- il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana del PM10 è fissato dalla legge in 50 µg/m³, da non superare più di 35 volte per anno civile;

VISTA l’Ordinanza prot. n. 175818 del 27/10/2023 con cui è stato stabilito:

1. di istituire a partire dal 3 novembre 2023 fino al 20 dicembre 2023 e dal 8 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, e successivamente dal 3 novembre al 20 dicembre e dal 8 gennaio al 31 marzo di ogni anno, la “ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE”, coincidente con tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - Papigno - Marmore - Piediluco e zone limitrofe;
 - Papigno - Cascata delle Marmore - Collestatte - Torreorsina - S. Liberatore;
 - Papigno - Larviano - Miranda - Piefossato;
 - Val di Serra, dall’abitato di voc. Trevi fino al confine comunale;
 - Collelicino - La Castagna - Cecalocco - Battiferro;
 - Cesi scalo - Cesi - Poggio Azzuano - Carsulae;
 - Collescipoli - S.P. Collescipolana fino al confine comunale;
2. di istituire, dal 3 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 e dal 8 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, e successivamente dal 3 novembre al 20 dicembre e dal 8 gennaio al 31 marzo di ogni anno, una procedura di verifica della qualità dell’aria nel territorio comunale, con particolare riguardo alle concentrazioni del PM10, basata sui dati rilevati da Arpa Umbria dalla rete di monitoraggio regionale e sulle relative previsioni di qualità. La procedura prevede tre giorni di controllo settimanali, il lunedì, mercoledì e venerdì, in cui, entro le ore 12:00, viene verificata la previsione a tre giorni della concentrazione media nelle 24 ore del PM10 elaborata da Arpa per i Comuni della Conca Ternana (Terni e Narni); qualora siano previsti in uno o entrambi i Comuni tre giorni consecutivi di qualità “scadente”, vale a dire la possibilità di un superamento del valore limite giornaliero fissato a (50 µg/m³), viene dichiarato lo “stato di allerta” dal giorno seguente fino al giorno di controllo successivo compreso e comunicato tempestivamente alla cittadinanza attraverso i canali di comunicazione istituzionali del Comune di Terni.
3. di istituire, nel periodo di cui al punto 1 (3 novembre÷20 dicembre e 8 gennaio÷31 marzo), la seguente disciplina limitativa del traffico veicolare (BLOCCO LIVELLO 1):

**DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE
NELLA “ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE”**

nelle giornate dal lunedì al venerdì compresi, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, nella fascia oraria 8:30 - 18:30 per le seguenti tipologie di veicoli:

- Veicoli per il trasporto di persone categoria M1 e M2 alimentati a benzina o diesel di categoria Euro 0 o pre-Euro, Euro 1 ed Euro 2;
 - Veicoli per il trasporto merci di categoria N alimentati a benzina o diesel di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2;
 - Motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote di categoria Euro 0, Euro 1;
4. di istituire, nel periodo di cui al punto 1 (3 novembre÷20 dicembre e 8 gennaio÷31 marzo), in caso di dichiarazione del livello di “allerta” secondo la procedura di cui al punto 2, a partire dal giorno successivo a quello di controllo fino al giorno di controllo successivo compreso, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, la seguente disciplina limitativa del traffico veicolare (BLOCCO LIVELLO 2):

**DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE
NELLA “ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE”**

nella fascia oraria 8:30 - 18:30 per le seguenti tipologie di veicoli:

- Veicoli per il trasporto di persone categoria M1 e M2 alimentati a benzina o diesel, di categoria Euro 0 o pre-Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
- Veicoli per il trasporto merci di categoria N alimentati a benzina o diesel di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2;

– Motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2;

PRESO ATTO che:

- Arpa Umbria ha pubblicato a giugno 2023 la relazione “Valutazione della qualità dell’aria in Umbria Anno 2022”, in cui ha riportato i risultati della valutazione dei contributi da fonti naturali ai valori giornalieri e annuali di PM10 misurati nelle centraline della rete di monitoraggio regionale, in particolare il contributo di fenomeni di avvezione di polveri sahariane, che ai sensi della Direttiva e del D.Lgs. n. 155/2010 possono essere sottratti dai valori misurati dalla rete di monitoraggio;
- nella suddetta relazione per le centraline urbane di Terni sono riportati i seguenti dati:

Anno 2022

Stazione	n. eventi sahariani	n. superamenti misurati	n. superamenti dovuti a polveri sahariane	n. superamenti confermati
Terni – Carrara	22	25	6	19
Terni – Le Grazie	22	35	8	27
Terni – Borgo Rivo	22	33	6	27

- a marzo 2024 Arpa Umbria ha pubblicato la relazione “Valutazione della qualità dell’aria in Umbria Anno 2023”, in cui è analogamente stato calcolato il contributo degli eventi di trasporto di polveri sahariane nel corso del 2023, concludendo quanto segue:

Anno 2023

Stazione	n. eventi sahariani	n. superamenti misurati	n. superamenti dovuti a polveri sahariane	n. superamenti confermati
Terni – Carrara	19	26	2	24
Terni – Le Grazie	19	32	2	30
Terni – Borgo Rivo	19	35	0	35

CONSIDERATO quindi che per i due anni consecutivi 2022 e 2023 risulta rispettato il valore limite giornaliero di concentrazione del PM10 nelle centraline urbane di Terni;

RITENUTO pertanto che non ricorra la condizione per cui è prescritta l’applicazione della suddetta Misura M1T05 dell’Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria di cui alla Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 286/2022, che prevede l’adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione veicolare ove non risulti rispettato il valore limite secondo il criterio sopra specificato;

PRESO ATTO del contesto locale e nazionale, e la necessità di contemperare le esigenze di vita e mobilità dei cittadini e le finalità di tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L. 689/81 “Modifiche al sistema penale”;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza prot. n. 175818 del 27/10/2023.

Il presente provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Terni, viene portato a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.terni.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio-televisive.

RAMMENTA

che **durante la sosta i veicoli devono avere il motore spento**, così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Stefano Bandecchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005